

# Comune di Pescate

Provincia di Lecco

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE N. 3 DEL 27.03.2025**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale

OGGETTO : TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventicinque addi ventisette del mese di marzo alle ore 20:30

Nella Sala Civica di Via Giovanni XXIII n. 8. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei termini e modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

L'Ing. DE CAPITANI DANTE – Sindaco – assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA con funzioni consultive, referenti, di assistenza il quale procede all'appello nominale e alla redazione del seguente verbale.

Risultano:

<b>N.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presente</b>
1	DE CAPITANI DANTE	SINDACO	Si
2	NARDO FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si
3	LOMBARDI MIRIAM	VICE SINDACO	No
4	TAGLIAFERRI ENZO	CONSIGLIERE	Si
5	SPADAROTTO IVAN	CONSIGLIERE	Si
6	VALSECCHI ELIO	CONSIGLIERE	Si
7	ALDEGHI CARLO	CONSIGLIERE	Si
8	BORGHETTI FAUSTO	CONSIGLIERE	Si
9	TORCHIO MARTINA	CONSIGLIERE	Si
10	MEGNA CINZIA	CONSIGLIERE	Si
11	LIBRIZZI VITTORIO	CONSIGLIERE	Si

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

## **OGGETTO: TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025 – APPROVAZIONE.**

### **IL SINDACO PRESIDENTE**

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione, spiegando come nell'odierna seduta consiliare il Consiglio Comunale sia chiamato ad approvare le tariffe relative alla Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2025, suddivise in utenze domestiche ed in utenze non domestiche, con effetto dal 1° Gennaio 2025. Il Sindaco illustra i contenuti degli Allegati "A" e "B" alla presente Deliberazione, specificando, altresì, che il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2025 è stato approvato con propria Deliberazione n. 11 del 24.04.2024. Il Sindaco spiega che ogni anno è necessario procedere all'approvazione delle tariffe della tari, che, spiega il Sindaco, è l'unico servizio per il quale lo Stato impone che la copertura dei costi sia al 100% a carico dell'utenza. Dunque, prosegue spiegando, le tariffe vengono aumentate necessariamente ogni qual volta il costo del servizio aumenta. Il Sindaco spiega che da un'analisi complessiva può certamente affermarsi che il quantitativo di pattume indifferenziato è significativamente ridotto a seguito dell'introduzione del sacco rosso. Questo trend, ove mantenuto, consentirà di applicare a partire dal 2026 una riduzione percentuale salvo che l'autorità Arera di regolamentazione della materia non intervenga a normare diversamente in materia. L'aumento delle tariffe per il 2025 è di circa il 2,5% distribuito a carico in maniera uguale tra utenze domestiche e non domestiche.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione del Sindaco;

**ATTESO** che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione;

**UDITI** gli interventi dei Consiglieri Comunali;

**ATTESO** che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**PRESO ATTO** che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

**VISTA** la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

**CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

**RILEVATO** che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

**PRESO ATTO** che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

**COSIDERATO** che nell'anno 2024 si è provveduto alla revisione del piano finanziario della TARI, secondo le modalità previste dalla delibera del 03/08/23 n.389/2023/R/Rid dell'ARERA recante l'aggiornamento biennale (2024/2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

**CONSIDERATO** che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF 2022-2025, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2025, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

**VISTA** la delibera Consiglio Comunale n. 11 del 24/04/2024 con la quale si procedeva all'approvazione del PEF 2024/2025;

**RICHIAMATA** la deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 24/03/2022 per l'individuazione dello schema regolatorio della qualità per il Comune di Pescate, per il periodo dal 2022 al 2025, come da art. 3 – TQRIF allegato A alla deliberazione di ARERA 12/2022/R/RIF in qualità di ente territorialmente competente;

**DATO ATTO** che gli avvisi di pagamento emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**VERIFICATO** che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**PRESO ATTO** che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

**VISTO**, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa

regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie:

- *utenze domestiche ed utenze non domestiche*;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, così come aggiornato per il biennio 2024/2025 con deliberazione C.C. n. 11/2024;

**CONSIDERATO** l'art.1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**VERIFICATO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

**ATTESO** che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999 per i comuni con meno di 5.000 abitanti;

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**VERIFICATO**, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

**PRESO ATTO** che per la compilazione del PEF 2024-2025 sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma

ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

**CONSIDERATO** anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

**CONSIDERATO** che dovrà essere trasmessa all'Autorità la delibera di approvazione delle tariffe TARI 2025 da parte del Consiglio Comunale in quanto l'ulteriore documentazione riguardante il PEF 2024-2025 è già stata inoltrata ad ARERA in data 11/06/2024 con ricevuta ARERA n.2024-86879;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

**CONSIDERATE** le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n.116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

**VISTO** il prospetto di PEF pluriennale 2024-2025, allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 24/04/2024;

**RICHIAMATA** la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che:

*“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

*a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*

*b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*

*c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*

*d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;*

**DATO ATTO** che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€ 260.245,00
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€ 1.379,00
Premialità Silea	€ 5.955,00
A agevolazioni TARI finanziate con Fondi di bilancio	€ 7.500,00
<b>Totale gettito TARI</b>	<b>€ 245.411,00</b>

**PRESO ATTO** che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI previste dal vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

**PRESO ATTO** che alcune delle agevolazioni di cui all'art. 25 del vigente Regolamento per la disciplina TARI, in particolare quelle relative alle utenze domestiche, sono ora disciplinate dal Decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri n. 24 del 21 Gennaio 2025 pubblicato sulla G.U. DEL 13/03/2025 avente ad oggetto: " *Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate*";

**PRESO ATTO** che con il sopraccitato regolamento viene istituito a decorrere dal 1° Gennaio 2025 il "bonus sociale per i rifiuti" le cui modalità applicative verranno stabilite da Arera con propri provvedimenti che dovranno essere emessi da tale autorità nei prossimi mesi;

**RITENUTO** di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario succitato, tra utenze domestiche e non domestiche, come segue:

- 62,63% a carico delle utenze domestiche;
- 37,37% a carico delle utenze non domestiche;

**PRESO ATTO** di dover approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegato "A";

**RITENUTO**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo come sopra riportato, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**RITENUTO**, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- prima rata (acconto 50% applicando le tariffe dell'anno precedente): 31 Maggio 2025;
- seconda rata (conguaglio applicando le tariffe TARI 2025): 15 Dicembre 2025;

**DATO ATTO** che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5%;

**VISTA** la delibera Arera n. 386/2023/R/rif che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, inizialmente, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari inizialmente ad € 1,50 per utenza per anno;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**ACQUISITO** il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'Art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'Art. 3, comma 2-bis, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

**ACQUISITO**, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa Economico-Finanziaria;

**ACQUISITO**, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa Economico-Finanziaria, attestante la relativa copertura finanziaria;

**ATTESO** che la votazione, espressa per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti:	n. 10
Votanti:	n. 10
Voti favorevoli:	n. 10
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 0

**ATTESO** che la votazione, espressa per alzata di mano, ai fini dell'immediata eseguibilità, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti:	n. 10
Votanti:	n. 10
Voti favorevoli:	n. 10
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 0

## **DELIBERA**

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli Allegati "A" e "B" sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2. DI PRENDERE ATTO** del PEF pluriennale 2024-2025 così come approvato con delibera CC. n. 11 del 24/04/2024.
- 3. DI APPROVARE** i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa, così come stabilito dal D.P.R. n. 158/1999, "Metodo normalizzato",

ovvero i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 (Allegato "A").

4. **DI APPROVARE** le tariffe TARI per l'anno 2025, come indicate nell'allegato "B" al presente atto.
5. **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario.
6. **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI devono essere sommati:
  - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lecco nella misura del 5%;
  - le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a* di cui alla delibera Arera n.386/2023/R/rif.
7. **DI DARE ATTO** che dovrà essere applicato il "bonus sociale per i rifiuti", istituito con apposito Regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Gennaio 2025 n. 24, secondo le modalità applicative che verranno stabilite da Arera così come previsto dal comma 2 dell'art. 1 del succitato Regolamento.
8. **DI DARE ATTO** che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo previste dal vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) rivolte alle utenze non ricomprese nel "bonus sociale per i rifiuti", viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
9. **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative alla TARI 2025:
  - prima rata (acconto 50% con applicazione delle tariffe dell'anno precedente): 31 Maggio 2025;
  - seconda rata (conguaglio applicando le tariffe TARI 2024): 15 dicembre 2025.
10. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.
11. **DI TRASMETTERE** il presente atto ad Arera, in conformità a quanto disposto dall'art. 8 della deliberazione di Arera n. 443 del 31.10.2019.
12. **DI INDIVIDUARE** quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto deliberato, la Rag. Luisella Riva, Responsabile dell'Area Amministrativa Economico-Finanziaria.
13. **DI DISPORRE**, ai sensi dell'Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, la pubblicazione della presente Deliberazione all'Albo Pretorio *on-line*, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune.
14. **DI DARE ATTO** che la presente Deliberazione viene pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente", alla voce "Provvedimenti", in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013, in materia di trasparenza amministrativa.

**15.DI DICHIARARE**, con successiva, separata ed unanime votazione, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di procedersi con quanto deliberato.

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO-FINANZIARIO**

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Riva Rag. Luisella

Pescate, 21 Marzo 2025

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO-FINANZIARIO**

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Riva Rag. Luisella

Pescate, 21 Marzo 2025

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
DE CAPITANI DANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

-----  
Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, 4° comma, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in data 27.03.2025.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

**AVVISO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nel Sito Web Istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69), il giorno \_\_\_\_\_, come da attestazione del Messo Comunale, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE  
BERNINI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

-----  
**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'Art. 134, 3° comma, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in data \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

=====